

PISL: L'oro di valenza Cultura , promozione ed innovazione del distretto orafa e del suo territorio

Intervento N.: **A1.1 Recupero architettonico isolato S. Francesco per realizzazione del centro internazionale dell'arte orafa**

Comune: Valenza

### COMPATIBILITÀ URBANISTICA

L'intervento è assoggettato alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia:

<b>Piano Regolatore Generale o Variante (1):</b>
- P.R.G.C. approvato con DGR n.174/6280 del 19.02.96 e pubblicato sul BUR n.13 del 27.03.96

<b>Area urbanistica in cui è compreso l'intervento (2):</b>
Il fabbricato ricade all'interno del centro storico ed è identificato come "ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE"

*Allegati:*

Estratti cartografici del PRG con individuazione dell'area interessata dall'intervento

Estratti delle Norme Tecniche di Attuazione

<b>Prescrizioni derivanti da altri piani o programmi (3):</b>
Piano di Recupero approvato con DCC n.136 del .22.11.96
<b>Prescrizioni derivanti da regolamenti comunali (4):</b>
=====

<b>Vincoli e altre prescrizioni normative (5):</b>
L'immobile è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 10 del DLgs 22.01.04 n.42 e s.m.i.

<b>L'intervento è (6):</b>		
X	<b>CONFORME</b>	alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia
	<b>NON CONFORME</b>	

In caso di non conformità:

<b>Tipo di variante urbanistica necessaria (6):</b>	
	Art. 17, c. 7, L.R. 56/77=====
	Art. 17, c. 8, L.R. 56/77=====
	Altro Specificare (7):
<b>Tempi previsti: =====</b>	

## ART. 17.1 - DISCIPLINA DELLE AREE "A", DESTINAZIONI D'USO E MODALITÀ DI INTERVENTO.

- 1) Le Destinazioni d'uso ammesse nelle aree di tipo "A", sono disciplinate dai commi seguenti:
- 2) Nelle aree A1, A2, A3 e A4, e cioè nel Centro Storico di Valenza, nei centri minori di Monte Valenza e di Villabella, è destinazione d'uso propria la destinazione residenziale.
- 3) Sono ammesse fino ad un massimo complessivo del 50% della Superficie Lorda dell'intero immobile in cui si inserisce anche parzialmente l'intervento, le seguenti diverse destinazioni:
  - a) insediamenti a destinazione commerciale orafa ed affini, che potranno occupare soltanto i piani terreni nei limiti del 50% della superficie lorda degli stessi;
  - b) insediamenti a destinazione commerciale in genere, **nel rispetto dei criteri e della tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo contenuta nel piano di adeguamento ai disposti della L.R. 28/99 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 2 del 28.01.2003 e n. 30 del 16.04.2003**, che potranno occupare anche i primi piani a condizione di essere direttamente collegati almeno ad un locale al piano terreno adibito a vendita.
  - c) attrezzature per artigianato di servizio alla persona (parrucchieri, estetisti, sarti ed altri assimilabili), uffici, sedi di associazioni, credito e assicurazioni, ristoranti, che potranno occupare anche i piani superiori; esercizi pubblici, limitatamente ai piani terreni;
  - d) modeste attrezzature per artigianato di servizio alla residenza (riparazioni autovetture, elettrodomestici, restauro e riparazioni mobili ed altre assimilabili) limitatamente ai piani terreni e con esclusione di tutte le attività comunque incompatibili ai sensi del precedente Art. 10.4 e comunque di superficie congrua al tipo di attività ed alla zona;
  - e) laboratori orafi ed affini, che potranno occupare solo i piani terreni rispettando i criteri di cui all'art. 10.4 delle presenti N.T.A., anche oltre il limite del 50% della superficie lorda dell'intero immobile;
  - f) attrezzature per attività culturali e ricreative, attrezzature alberghiere e para-alberghiere, anch'esse sempre ammesse anche oltre il limite predetto.
- 4) Le attività produttive e artigianali di servizio alla residenza non sono ammesse negli edifici interamente soggetti a restauro e risanamento conservativo; quelle commerciali e di servizio alla persona sono invece ammesse qualora coerenti con l'impianto storico e la dignità dell'edificio nonché con i criteri del restauro conservativo.
- 5) Le destinazioni d'uso di cui ai precedenti commi sono ammesse, se già esistenti, anche in spazi e rapporti diversi da quelli ivi indicati, con le prescrizioni del p.to f)-art.10.4. Sono altresì ammesse, se già esistenti, altre destinazioni d'uso purché compatibili con la residenza: sono in particolare ammesse, se esistenti, nelle aree A2, A3, le attività agricole, con esclusione degli allevamenti.
- 6) La cartografia di P.R.G.C. - in scala 1:2.000 - individua le aree e gli edifici aventi destinazione pubblica, nonché quelli interamente destinati ad usi terziari, di cui è ammessa la conservazione o la trasformazione.

Sono specificatamente escluse tutte le altre attività industriali.

@

Negli interrati dei fabbricati esistenti od oggetto di ristrutturazione e nel sottosuolo delle aree libere e non sottoposte a restauro, sono ammesse utilizzazioni complementari alle destinazioni previste nei piani fuori terra, come cantine, depositi e autorimesse.

7) Le modalità, le procedure e i tipi di intervento sono disciplinati dai commi seguenti, con riferimento alle apposite tavole di piano in scala 1:1000 per le aree A1, A2, A3 e A4.

8) Il P.R.G.C. specifica con apposita simbologia le aree, gli edifici o le parti di edifici qualificati dal P.R.G.C. quali beni culturali-ambientali di valore storico-artistico; individua altresì le entità vincolate ai sensi della Legge 29/6/1939 n°1089. Tali immobili, sono indicati in "salvaguardia di tipo A", e possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo i cui progetti dovranno essere sottoposti al preventivo parere vincolante della Sezione Provinciale della Commissione Regionale di cui all'Art. 91 bis L.R. n. 56/77 e s.m.i.; per gli edifici vincolati ai sensi della L. n. 1089/39, il parere di cui sopra dovrà essere rilasciato dalla competente Soprintendenza.

9) Le tavole di cui al precedente comma 7 individuano altresì:

- a) gli edifici, o loro parti, di recente edificazione;

- b) gli edifici, o loro parti, privi di specifico valore storico-artistico, ma di valore ambientale e documentario, che contribuiscono a formare il tessuto storico della Città;
- c) parti di tessuto urbano da recuperare attraverso interventi disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi.

**10)** Sugli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere effettuati, con atto di assenso singolo, i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia preordinata anche all'eliminazione degli elementi deturpanti, con esclusione di qualunque ampliamento o sopraelevazione;
- demolizione e ricostruzione, mirante a sostituire manufatti in contrasto con il valore ambientale del Centro Storico e con l'esclusione di qualunque ampliamento o sopraelevazione.

**11)** Sugli immobili di cui alla lettera b) precedente, indicati in "salvaguardia di tipo B", possono essere effettuati, con atto di assenso singolo, i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia senza alterazione dell'impronta e della altezza dei fabbricati salvo modesti innalzamenti della linea di gronda, contenuti comunque in un massimo di cm. 30 e soltanto per comprovate necessità di adeguamento delle altezze minime dei locali.

**12)** Qualora su tali immobili siano indicati singoli manufatti da restaurare, quali fronti strada e verso cortile, portici, androni e scale, gli interventi di restauro dovranno tendere alla eliminazione di tutte le caratteristiche edilizie in contrasto con il contesto (cornicioni, finestrate ed infissi anomali, materiali, rivestimenti e intonaci, ecc.), alla loro sostituzione con elementi realizzati secondo i criteri e le modalità delle successive particolari prescrizioni per gli interventi nelle aree "A" di cui al comma 21, nonché alla conservazione, valorizzazione e restauro degli elementi ancora originali o comunque di pregio ancorché non cartograficamente individuati. Ciò vale anche per le aree a cortile individuate cartograficamente come elementi da restaurare. In tali aree è possibile realizzare modeste attrezzature sportive ad esclusivo uso privato, purché con questi interventi non vengano danneggiati i giardini e le alberature già esistenti, non comportino lo stravolgimento o l'eliminazione degli elementi caratterizzanti l'area cortiliva e non vengano realizzate superfici coperte, volumi, impianti tecnologici e volumi tecnici fuori terra o recinzioni al servizio di tali attrezzature sportive. La ristrutturazione edilizia delle altre parti dell'immobile, dovrà essere realizzata con criteri di compatibilità nei confronti dei suddetti interventi: in particolare non dovrà compromettere la conservazione e la valorizzazione degli elementi di pregio segnalati o comunque presenti.

**13)** Sugli immobili di cui alle precedenti lettere a) e b), sono inoltre consentiti gli interventi volti al recupero ai fini residenziali di volumi e superfici coperte facenti parte del tessuto originario e attualmente non adibite a residenza (es.: logge, porticati rustici e fienili).

**14)** Negli ambiti di cui alla lettera c), disciplinati da Strumenti Urbanistici Esecutivi, i tipi e le modalità di intervento saranno definiti dagli S.U.E. stessi, nel rispetto comunque delle indicazioni di P.R.G.C. e di quelle sovracomunali riguardanti gli edifici, o parti di edifici, di valore storico artistico.

**15)** In presenza di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata, estesi ad una o più cellule edilizie, sono consentiti gli interventi di:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione di edifici o parti di edifici degradati o funzionalmente inutilizzabili anche quando tale tipo di intervento comporti una diversa impronta dei fabbricati, a condizione che siano rispettati gli allineamenti stradali esistenti o indicati e la volumetria originaria; le altezze consentite in tal caso sono quelle degli edifici preesistenti, con modeste modificazioni ove necessario per l'adeguamento alle altezze minime regolamentari dei vani; non è consentita la demolizione degli edifici o parti di edifici classificati di valore storico-

artistico, i quali sono comunque soggetti solo a manutenzione ordinaria e straordinaria e a restauro conservativo.

**16)** L'attuazione degli interventi all'interno degli ambiti assoggettati a Strumento Urbanistico Esecutivo, è subordinata alla formazione degli Strumenti prescritti. In tali ambiti saranno possibili, prima della formazione di tali strumenti, unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e comunque secondo i disposti dell'Art. 14 delle Legge 179/92.

I piani esecutivi, così come individuati e delimitati nella cartografia di P.R.G.C. – tav. 13/1 Sviluppo Centri Storici, potranno essere attuati anche per singole parti omogenee, intendendosi per parte omogenea un insieme di edifici che funzionalmente, strutturalmente e visivamente costituiscono un'aggregazione coerente.

La delimitazione degli ambiti assoggettati a Strumento Urbanistico Esecutivo è definita prescrittivamente dalla cartografia di P.R.G.C. in scala 1:1.000.

**17)** E' sempre ammessa la formazione di P.di.R. anche al di fuori degli ambiti indicati dal P.R.G.C., purché riferiti ad ambiti significativi del tessuto urbano; nel qual caso, per ragioni di decoro urbano, il Sindaco può stabilire che gli interventi richiesti siano estesi alle parti visivamente, strutturalmente e funzionalmente legate all'intervento stesso (aree libere, cortili, androni, scale, continuità delle fronti, organismi distributivi unitari).

**18)** Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi previsti e quelli proposti, dovranno essere sottoposti al preventivo parere vincolante della Commissione Regionale di cui all'Art. 91 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

**19)** Per gli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, le disposizioni in materia igienico sanitaria riguardanti l'altezza minima e la superficie di ventilazione dei locali abitabili, potranno essere derogate a giudizio dei competenti uffici dell'A.S.L.

**20)** Tutti gli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo debbono essere attuati nel rispetto delle condizioni e della qualità ambientale proprie degli spazi pubblici e pertinenziali, nonché delle partiture architettoniche delle cortine e dei volumi esistenti, evitando impatti visivi arbitrari o contrastanti con le connotazioni storicamente consolidate del tessuto urbano; tali criteri debbono essere osservati anche nel dettaglio per quanto riguarda i materiali di copertura, di facciata e di finitura, i coronamenti, le zoccolature, le aperture, specialmente quelle dei negozi e delle vetrine, le pavimentazioni degli androni e dei cortili.

**21)** In particolare, tutti gli interventi che comportino il rinnovo degli elementi di finitura, dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) finiture delle facciate: intonaco per esterni civile a grana fine colorato in colori tradizionalmente in uso, con zoccolatura limitata al piano terreno degli edifici per l'altezza massima di mt. 0,80 in intonaco civile o in lastre di pietra naturale a spacco o bocciardata, a lastre regolari con dimensioni lineari non inferiori a mt. 0,40; soglie e davanzali di pietra naturale come allo zoccolo, con esclusione di marmi lucidati, oppure in cotto naturale o in muratura intonacata;

b) cornicioni, ove aggettanti, con passafuori in legno a vista, eventuale tavolato sottotegole in legno a vista; sono inoltre consentiti cornicioni in muratura sagomata in pietra artificiale o intonacati, secondo i profili tradizionali;

c) balconi: orizzontamenti in pietra naturale o artificiale con eventuali modiglioni di sostegno in analogo materiale; ringhiere a giorno in profilati di ferro con ripresa dei motivi decorativi originari, ove ricostruibili o preesistenti, oppure a disegno semplice a bacchette verticali; sono esclusi gli interventi di copertura dei balconi;

d) coperture: manto di copertura in coppi (sono consentiti sistemi di sostegno del manto di tipo ondulato a lastre a condizione che non siano visibili dall'esterno) con pendenza preesistente o comunque congruente con il tipo di tegola prescritto. E' ammessa la realizzazione di abbaini di tipo tradizionale con larghezza massima di mt. 1,70 nonché lucernari a raso rispetto alla falda del tetto e non superiori ad 1,00 mq. di superficie. E' vietata l'installazione di antenne paraboliche; è prescritto l'uso di idonei paraneve;

e) serramenti esterni: per i locali di abitazione in legno biaccato; per i locali commerciali al piano terreno sono consentiti serramenti in acciaio o alluminio colorato con esclusione delle superfici metallizzate; persiane in legno biaccato, ove preesistenti, o comunque in generale negli edifici in cui le persiane fanno parte dei caratteri originari. Sono ammesse le avvolgibili soltanto sugli edifici esistenti di recente edificazione;

f) gronde e pluviali: in rame naturale (con esclusione di rame-verniciato con vernici conservanti trasparenti) o in lamiera zincata colorata.

Sono consentiti i gambaletti in ghisa colorata nel tratto finale dei pluviali. Sono esclusi i canali di gronda ricavati nel cornicione;

g) camini, teste di camino: è prevista la conservazione delle tipologie originarie e l'eventuale ripristino di elementi anomali; nel caso di nuova costruzione o di sostituzione di elementi non originari sono prescritte canne in muratura a vista con mattoni pieni comuni o intonacate, coperture in cotto o lastre di pietra naturale. Sono invece esclusi i prefabbricati in cemento;

h) gli accessi carrai e gli ingressi pedonali, preferibilmente risolti ad arco, potranno essere chiusi con cancelli di ferro a disegno tradizionale o da portoncini in legno biaccato o in legno naturale eseguiti a specchiatura secondo i modelli tradizionalmente presenti;

i) eventuali recinzioni: dovranno essere del tipo a giorno in profilati di ferro a disegno semplice su zoccolo in muratura intonacata o rivestita in pietra naturale a taglio regolare, copertina superiore in analogo materiale, zoccolo altezza massima cm. 80, altezza totale mt. 2,20; potranno essere del tipo a muro pieno solo nel caso di preesistenza, nel qual caso saranno eseguite in muro intonacato con copertina in pietra naturale o in coppo con altezza massima di mt. 2,20. Eventuali altezze massime diverse da quelle prescritte saranno ammesse in ragione di necessità di allineamenti a elementi contigui;

l) pavimentazione di aree esterne private: potranno essere a ciottoli, in pietra naturale a lastre regolari (con esclusione dell'"opus incertum"), in blocchetti di porfido, quadroni di cemento con finitura superficiale di ghiaietto lavato, blocchetti autobloccanti tipo porfido;

m) tetti piani: consentiti unicamente se preesistenti nei bassi fabbricati interni dei quali non si preveda la demolizione; dovranno essere trattati con manti impermeabilizzanti e con finitura pavimentata con lastroni di cemento granigliato, o ricoperti da manto vegetale. L'utilizzo di materiali o elementi diversi rispetto a quelli sopraindicati alle lettere d) ed e), potrà essere assentito valutando sia le caratteristiche dell'edificio oggetto d'intervento che quelle del contesto nel quale l'edificio stesso è inserito; dovranno comunque essere utilizzati elementi con caratteristiche formali coerenti a quelle storicamente consolidate della zona .

**22)** Tutti i materiali dovranno essere specificati nei disegni di progetto, corredati da relazione descrittiva e giustificativa delle scelte effettuate; la loro scelta è comunque sottoposta al parere della Commissione Edilizia che potrà richiedere la campionatura ed eventuali modifiche motivate a meglio orientare gli interventi rivolti al recupero ambientale.

**23)** L'attuazione degli interventi è altresì subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori norme:

1) la valutazione di abitabilità di eventuali sottotetti sarà verificata caso per caso dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, in sede di esame del progetto edilizio, in relazione alla altezza media (non inferiore a 2,70 mt.) e alla superficie finestrata (non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento), ed alla specifica conformazione dei locali; nel caso di non idoneità all'uso abitativo, potranno essere assentite esclusivamente destinazioni accessorie da indicarsi in modo specifico negli atti amministrativi;

2) i sottotetti non abitabili di nuova edificazione non potranno avere altezza media superiore a mt. 1,80;

3) è vietata la realizzazione di bassi fabbricati all'interno dei cortili.

**24)** I commi che seguono dettano particolari prescrizioni per la formazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi individuati nelle aree del Centro Storico, di cui al comma 14 e seguenti del presente articolo.

**25)** Piani di Recupero.

L'obiettivo del P.R.G. all'interno degli ambiti individuati è quello del restauro urbanistico per ricomporre situazioni di degrado edilizio e di compromissione della struttura originale dei tessuti presenti. A tal fine la progettazione urbanistica dovrà salvaguardare il più possibile l'organizzazione dell'ambito, in particolare conservando o ricostituendo eventuali vicoli, passaggi pedonali preesistenti, sistemi di accessi e organizzazione degli spazi, giardini interni, tipologie edilizie ed articolazione dei volumi, oltre ad ogni altro elemento significativo per la caratterizzazione dell'ambito.

In particolare, a tale scopo, devono essere orientati gli interventi di demolizione e ricostruzione, che non potranno comunque mai investire edifici o porzioni di edifici o manufatti indicati come elementi di interesse storico artistico che, per contro, dovranno essere restaurati e conservati.

**26) Area di ristrutturazione urbanistica: A4.**

E' la porzione di territorio interessata da un tessuto urbano e marginale degradato che richiede interventi radicali di ristrutturazione urbanistica, finalizzati alla ricostruzione dell'immagine del margine fortificato Nord-Est del Centro Storico.

In essa è ammesso intervenire solo mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi, secondo l'articolazione delle indicazioni cartografiche e nel rispetto dei parametri riportati nelle tabelle allegate alle presenti norme, ad eccezione del rapporto di copertura nonché della distanza dai confini e dalle strade che saranno invece stabilite per ogni comparto di intervento dal rispettivo Strumento Urbanistico Esecutivo. Per ogni singola proprietà la volumetria massima realizzabile sarà definita dalla più vantaggiosa tra quelle derivanti dalle indicazioni riportate nelle allegate tabelle.

**27)** Il previsto Piano Particolareggiato sulla porzione Nord dell'area "A4", definirà destinazioni specifiche e modalità di attuazione dell'area per servizi prevista dal presente P.R.G.C., nel sito dell'ex Macello Pubblico.

La destinazione d'uso della rimanente parte edificabile dell'area è quella residenziale, e potrà essere definita più precisamente dal Piano particolareggiato stesso. Le pendici dell'affaccio sulle aree circostanti, sono destinate a verde attrezzato.


**28)** Nella porzione meridionale dell'area "A4", oltre alla zona "T4" di cui all'Art. 13.8, è prevista la sistemazione tramite S.U.E. di tutta la cortina fronteggiante viale Vicenza, da conservare e restaurare, e dell'affaccio ad Est, dove è prevista la sistemazione del verde attrezzato che dovrà garantire il collegamento pedonale tra il parcheggio di via Banda Lenti, il Centro Storico e la porzione settentrionale dell'area A4 stessa, secondo i percorsi indicati in cartografia.

La destinazione d'uso propria dell'area è quella residenziale; vi sono pure ammesse, tutte le destinazioni di cui al comma 3) del presente articolo, nelle quantità dallo stesso indicate. Le attività produttive orafe potranno essere collocate anche in locali interrati o semi-interrati, purché all'interno di edifici di nuova costruzione dotati di tutte le caratteristiche di abitabilità e di sicurezza, previste per legge relativamente alle attività produttive; in tal caso detti locali rientreranno nel calcolo della volumetria consentita per l'area considerata.

Su tale area l'indicazione di S.U.E. non comporta necessariamente la formazione di un unico strumento : è ammessa la formazione di più S.U.E. a condizione che i relativi ambiti ricomprendano porzioni morfologicamente significative del tessuto edilizio.

**29)** Negli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione dovranno essere reperiti e individuati spazi per parcheggio ad uso privato nella misura minima di cui alla Legge 24.03.1989, n° 122.

**30)** All'interno dello S.U.E., negli interventi che comportino nuove attività residenziali, terziarie, commerciali, artigianali di servizio alla persona mediante ristrutturazione dei volumi rustici esistenti, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, di demolizione e costruzione di nuovi volumi, può essere richiesto, da parte del Comune, il reperimento di aree da destinare a parcheggi pubblici e di uso pubblico ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/77e s.m.i. in aggiunta alle aree già individuate dal P.R.G.C.








# ESTRATTO

## P.R.G.C.

1:2000

INTERVENTO  
n. 10.1.2.3



AREE RESIDENZIALI DEI CENTRI STORICI ART. 13.1.1/17.1	AREE RESIDENZIALI ZONE SATURE O DI COMPLETAMENTO ART. 13.1.3.4.5.6	AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO ART. 13.1.7/8/9	AREE RESIDENZIALI A VERDE PRIVATO VINCOLATO ART. 13.1.10	AREE AD USO TERZIARIO ART. 13.4	AREE PRODUTTIVE DI CONFERMA ART. 13.2.1/3	AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO ART. 13.2.2	AREE INDUSTRIALI DI NUOVO IMPIANTO ART. 13.2.2/5	CAVE ART. 13.5	AREA DI ESONDAZIONE con pericolosità molto elevata (Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po)	AREA DI FRANA ATTIVA (Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po)
AREE RESIDENZIALI DEI CENTRI STORICI ART. 13.1.1/17.1	AREE RESIDENZIALI ZONE SATURE O DI COMPLETAMENTO ART. 13.1.3.4.5.6	AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO ART. 13.1.7/8/9	AREE RESIDENZIALI A VERDE PRIVATO VINCOLATO ART. 13.1.10	AREE AD USO TERZIARIO ART. 13.4	AREE PRODUTTIVE DI CONFERMA ART. 13.2.1/3	AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO ART. 13.2.2	AREE INDUSTRIALI DI NUOVO IMPIANTO ART. 13.2.2/5	CAVE ART. 13.5	AREA DI ESONDAZIONE con pericolosità molto elevata (Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po)	AREA DI FRANA ATTIVA (Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po)
SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE ART. 15.1	AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI ART. 15.2/3	PARCHEGGI ART. 15.1	VERDE ATTREZZATO ART. 15.1	AREE DI SERVIZI E ATTREZZATURE PRIVATE ART. 13.6.2	ZONE F ART. 16	AREE PER CONNESSIONI INTERNE ART. 7.8	AREE DI SALVAGUARDIA ASSOLUTA ART. 17.3	AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE ART. 17.2	AREE DI INTERESSE PAESISTICO ART. 17.3	ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONE IMPROPRIE ART. 13.2.4
AREE AGRICOLE ART. 13.3	AREE AGRICOLE SPECIALI ART. 13.3	CONFINI COMUNALI	DELIMITAZIONE AREE PROTETTE FIUME PO ART. 14.10	DELIMITAZIONE AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ART. 17.3	DELIMITAZIONE AREE DI DISSESTO SUB-AREA 1A ART. 14.4	DELIMITAZIONE AREE DI DISSESTO SUB-AREA 1B ART. 14.4	STRADE PANORAMICHE ART. 17.3	DELIMITAZIONE FASCE DI RISPETTO ART. 14	EDIFICI IN SALVAGUARDIA DI TIPO A	EDIFICI IN SALVAGUARDIA DI TIPO B

VINCOLO L1497/39		VINCOLO L1089/39	
ESIST	PROG	ESIST	PROG
SCUOLE MATERNE ASILI NIDO	SERVIZI SANITARI	UFFICI ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO	
SCUOLE DEL OBBLIGO	ATTREZZATURE COMMERCIALI	SERVIZI PUBBLICI SIP/S-POSTE/PT-GAS/G ENEL/E-ACQ./A-MILT./M	
SCUOLE SUPERIORI	PARCHEGGI	ATTREZZATURE RELIGIOSE	
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	ATTREZZATURE SPORTIVE	CIMITERI	
SERVIZI CULTURALI	ATTREZZATURE RICETTIVE	DISCARICHE INERTI	
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	FIERE MERCATI ESPOSIZIONI	DISCARICHE CONTROLLATE	